

Regolamento degli studi

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione¹

Il presente regolamento degli studi si applica alla Scuola universitaria di musica (SUM) - Dipartimento affiliato alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) - del Conservatorio della Svizzera Italiana (CSI).

Art. 2 Responsabilità

Il Direttore della SUM è responsabile dell'applicazione del regolamento degli studi.

Art. 3 Corsi di laurea

La SUM comprende i seguenti corsi di laurea

- 1 Bachelor of Arts in Music
- 2 Bachelor of Arts in Music and Movement
- 3 Master of Arts in Music Pedagogy
- 4 Master of Arts in Music Performance
- 5 Master of Arts in Specialized Music Performance
- 6 Master of Arts in Music Composition and Theory

Art. 4 Titoli di studio

Il CSI, alla fine corsi di laurea, conferisce il titolo di "Bachelor of Arts" (BA) rispettivamente "Master of Arts" (MA) con le specificazioni secondo le ordinanze in vigore.

Art. 5 Formazione continua

Il CSI offre formazioni e titoli nell'ambito della Formazione continua (Certificate of Advanced Studies / CAS, Diploma of Advanced Studies / DAS, Master of Advanced Studies / MAS).

Art. 6 Durata degli studi

La durata degli studi non è a priori limitata; è però disciplinato il numero massimo di crediti ECTS (European Credit Transfer System) per curriculum ai quali lo studente si può iscrivere.

Art. 7 Numero massimo di curricula

¹ Ogni studente può iscriversi a un massimo di un Bachelor e di due Master. L'iscrizione a ulteriori curricula necessita dell'approvazione esplicita della Direzione SUM e presuppone di regola il pieno finanziamento da parte dello studente dei crediti ECTS mancanti per l'ottenimento di ulteriori titoli di studio.

² L'immatricolazione contemporanea a due o più curricula (BA/MA/MAS) è esclusa.

¹ I termini di genere maschile nel presente regolamento si riferiscono a persone di qualunque genere.

Art. 8 Crediti ECTS finanziati per curriculum

- ¹ I Bachelor (di 180 crediti ECTS curriculari) vengono sussidiati nella misura di 210 crediti ECTS ciascuno, il primo Master (120 crediti ECTS) nella misura di 150 crediti ECTS, il secondo Master (120 crediti ECTS, di cui 30 riconosciuti dal primo Master, quindi 90 crediti ECTS “effettivi”) nella misura di 120 crediti ECTS.
- ² Agli studenti che non riescono a finire gli studi nell'ambito dei crediti ECTS consentiti può essere negata la continuazione degli studi oppure può essere fatturato il costo vivo per crediti ECTS.
- ³ Il costo per credito ECTS viene disciplinato in una direttiva a parte; non può comunque superare il costo stabilito per credito ECTS come risulta dall'annuale Reporting del CSI al SEFRI (Segreteria di Stato per la Formazione, la Ricerca e l'Innovazione).
- ⁴ Nel caso di modifiche delle relative ordinanze da parte dei competenti organi federali o cantonali il presente articolo potrà essere adeguato.

Art. 9 Piano degli studi

- ¹ Ogni corso di laurea è disciplinato da un piano degli studi. Il rispetto del relativo piano degli studi è responsabilità del singolo studente.
- ² La modifica dei piani degli studi è di competenza della Direzione SUM.

Art. 10 Domande d'ammissione

- ¹ La domanda d'ammissione deve avvenire di regola entro il 20 febbraio. Eventuali modifiche del termine vengono esplicitate tramite bando. Domande d'ammissione fuori dal suddetto termine possono essere accettate a condizione che vi sia disponibilità di posti, a discrezione della Direzione SUM.
- ² Le domande d'ammissione incomplete non sono prese in considerazione.

Art. 11 Immatricolazione

- ¹ Ogni studente che supera l'esame d'ammissione e che conferma il posto di studio è tenuto a immatricolarsi, fornendo le informazioni e i documenti richiesti, presso la segreteria didattica.
- ² In particolare, è da consegnare l'originale del titolo di accesso.
- ³ Lo studente che termina o abbandona gli studi è considerato ex-matricolato dal momento in cui il termine o l'abbandono diventano effettivi, di regola alla fine dell'anno accademico.
- ⁴ Studenti fuori sede in virtù di uno scambio Erasmus sono considerati immatricolati ed iscritti.

Art. 12 Iscrizione all'inizio dell'anno

- ¹ All'inizio di ogni anno accademico gli studenti s'iscrivono alle singole materie, in base ai programmi di studio e le indicazioni della Segreteria didattica.
- ² Si ricorda che il numero massimo di crediti ECTS ai quali lo studente si può iscrivere è limitato.
- ³ Eventuali modifiche durante l'anno, a condizione che non richiedano l'assegnazione di un maggior numero di crediti ECTS, necessitano comunque dell'approvazione da parte del Responsabile della formazione.

Art. 13 Congedo

- ¹ Studenti in congedo sono considerati immatricolati, ma non iscritti (v. art. precedente)

² Lo statuto di congedo non autorizza all'utilizzo delle strutture scolastiche né alla frequenza di lezioni e corsi.

³ Non viene riscossa una quota semestrale, ma la sola quota amministrativa.

Art. 14 Riconoscimento degli ECTS

¹ Premessa per l'ottenimento dei crediti ECTS è il raggiungimento dei rispettivi obiettivi di apprendimento, verificato per il tramite delle relative prove di certificazione

² Non è possibile far riconoscere un maggior numero di crediti ECTS di quelli iscritti a inizio anno. Eventuali eccezioni necessitano dell'approvazione della Direzione SUM.

³ Sul riconoscimento di eventuali crediti ECTS esterni decide su richiesta scritta e documentata dell'interessato la Direzione SUM, di regola dopo consultazione dei competenti organi interni.

Art. 15 Tasse

¹ Gli studenti sono tenuti al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza, delle tasse amministrative e di eventuali altre tasse, così come indicato nell'apposito tariffario, entro le scadenze richieste. Il mancato pagamento entro le scadenze richieste può comportare l'esclusione dagli studi.

² Le tariffe sono regolate nell'apposito tariffario CSI.

Art. 16 Lingue

¹ La lingua ufficiale al CSI è quella italiana.

² Gli studenti devono disporre di quelle competenze linguistiche necessarie a poter seguire le materie alle quali sono iscritti nonché a poter comprendere tutti i regolamenti, comunicazioni ecc., fondamentali per i loro studi al CSI.

³ I lavori scritti sono accettati nelle lingue seguenti: italiano, tedesco, francese, inglese.

⁴ Gli esami orali si svolgono di regola in lingua italiana.

⁵ La Direzione SUM, in base alle competenze linguistiche delle commissioni esaminatrici e alla domanda specifica tempestiva dell'esaminando, può ammettere altre lingue.

Art. 17 Anno accademico - Tessere

¹ L'anno accademico dura da settembre ad agosto ed è suddiviso in due semestri.

² Gli studenti regolarmente iscritti hanno la possibilità di richiedere presso la segreteria una tessera di studente.

Art. 18 Calendario e piano delle lezioni

Gli studenti sono tenuti a mantenersi costantemente aggiornati tramite le comunicazioni sui canali di comunicazione del CSI.

Art. 19 Frequenza

¹ La frequenza alle lezioni è obbligatoria.

² Il docente può rifiutarsi di registrare l'assolvimento dell'obbligo relativo a una materia allo studente che non raggiunga una percentuale di frequenza dell'80% per i corsi annuali o di 100% per i corsi di durata limitata. Analogamente il docente può rifiutarsi di registrare l'assolvimento dell'obbligo relativo a una materia allo studente che non ha consegnato i lavori richiesti.

- ³ In analogia lo studente che non raggiunge una percentuale di frequenza dell'80% rispettivamente del 100% e/o che non ha consegnato i compiti richiesti perde il diritto di presentarsi agli esami finali nella relativa materia.
- ⁴ Il Responsabile della formazione della SUM può stabilire deroghe nel caso di assenze motivate.
- ⁵ Richieste d'esonero e/o di assenza dovranno pervenire al Responsabile della formazione della SUM con il dovuto anticipo. In caso d'assenze per motivi di salute, la Direzione SUM può esigere la presentazione di un certificato medico.

Art. 20 Diritti

- ¹ Il Conservatorio è autorizzato a effettuare e utilizzare a titolo gratuito, in modo diretto o indiretto, riprese fotografiche, video, sonore e di altro tipo riguardanti l'attività scolastica e concertistica a scopo di promozione o documentazione.

Art. 21 Trattamento dati

- ¹ In conformità al Regolamento interno dedicato al trattamento dei dati, nonché alle vigenti normative applicabili in materia, il CSI è autorizzato a raccogliere, trattare e conservare tutti i dati personali dei suoi studenti necessari all'ammissione, allo svolgimento e alla documentazione degli studi. Gli studenti avranno il diritto di chiedere, a distanza di almeno 10 anni dalla conclusione della loro carriera universitaria, la cancellazione dei loro dati personali che non sono soggetti ad un obbligo legale di conservazione.
- ² Il CSI conserverà legittimamente i dati personali degli studenti per il tempo previsto dalle disposizioni di legge applicabile in materia di prescrizione dei diritti e/o decadenza dell'azione ai fini della certificazione dei percorsi di studio nonché per l'esercizio/difesa dei diritti del CSI nelle vertenze promosse da pubbliche autorità, soggetti / enti pubblici e soggetti privati.

Art. 22 Saggi, concerti ed esami

- ¹ Gli studenti sono obbligati a partecipare a esami, saggi, concerti e altre manifestazioni organizzate dal CSI e devono mettersi a disposizione gratuitamente per incarichi di accompagnamento e per le relative prove, sempre nell'interesse del percorso didattico dello studente.
- ² Bachelor: la partecipazione a manifestazioni musicali esterne al CSI va concordata con il docente e il Responsabile della formazione SUM.

Art. 23 Mancata presenza agli esami

- ¹ L'assenza all'esame equivale a un esame non superato.
- ² Materia principale: nel caso di assenze per malattia, con certificato medico, la Direzione SUM può concedere la ripetizione dell'esame. Il ripetersi dell'assenza, indipendentemente dal motivo, vale definitivamente come esame non superato e porterà direttamente all'organizzazione di un esame straordinario.

Art. 24 Rinuncia agli studi

- ¹ La rinuncia agli studi va inoltrata per iscritto alla Direzione SUM entro e non oltre l'1 marzo (rispettivamente il 31 ottobre per la fine del 1° semestre).
- ² Domande di congedo, per interruzione di studio, servizio militare, scambi Erasmus ecc. dovranno pervenire alla Direzione SUM con il dovuto anticipo.

Art. 25 Reclamo

- ¹ Contro le decisioni di organi interni è data facoltà di reclamo, entro 10 giorni dalla comunicazione, alla Direzione SUM.
- ² Non viene riscossa alcuna tassa.

Art. 26 Esclusione

La Direzione SUM può escludere dagli studi uno studente per uno dei seguenti motivi:

- a. Frequenza irregolare o insufficiente
- b. Mancato superamento dell'esame di recupero
- c. Mancato superamento dell'esame straordinario
- d. Superamento del numero massimo dei crediti ECTS, rispettivamente l'impossibilità di terminare gli studi con i crediti ECTS ancora a disposizione.
- e. Mancato pagamento delle quote scolastiche e/o di altri costi
- f. Motivi disciplinari
- g. Qualsiasi altro motivo oggettivo o soggettivo che comprometta la continuazione degli studi.

Art. 27 Ricorso

- ¹ Contro le decisioni della Direzione SUM è possibile inoltrare ricorso al Consiglio SUM (con copia alla Direzione SUM) entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esclusione. Il ricorso va motivato per iscritto.
- ² Contro la decisione del Consiglio SUM è dato ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del Cantone Ticino del 24 settembre 2013
- ³ Il CSI restituirà la relativa tassa di ricorso nel caso il ricorso sia accolto.

2. Esami

Art. 28

Il presente paragrafo (Regolamento quadro) regola le modalità degli esami presso il Conservatorio della Svizzera italiana. Oltre alla parte generale qua riportata, con gli articoli 27-43, consiste in una parte relativa ai singoli curricula, una serie di appendici e comprende regolamenti particolari che ne sono parte integrante.

Art. 29 Tipologia degli esami

Alla SUM si svolgono i seguenti esami:

- a. esami d'ammissione
- b. esami di passaggio
- c. esami di recupero
- d. esami straordinari
- e. esami preliminari
- f. esami finali

Art. 30 Esami d'ammissione

- ¹ La domanda d'iscrizione completa è premessa per sostenere gli esami d'ammissione. Il superamento dell'esame è condizione necessaria per l'ammissione agli studi.
- ² L'esame si svolge di regola in presenza. Su eccezioni decide la Direzione SUM.
- ³ Può essere richiesta una pre-selezione. Le modalità sono stabilite dalla Direzione SUM.
- ⁴ Nel caso di più candidati di pari livello la precedenza va al candidato svizzero.
- ⁵ Può essere applicato il numero chiuso.

Art. 31 Esami di passaggio

- ¹ In tutte le materie obbligatorie si tengono di regola degli esami di passaggio, il cui superamento è indispensabile per l'ammissione al successivo anno di corso.
- ² Va assegnata una valutazione.
- ³ Lo studente che non supera l'esame di passaggio è tenuto a presentarsi all'esame di recupero.
- ⁴ Materia teorica o complementare obbligatoria: nel caso di più materie teoriche insufficienti, la Direzione SUM può decidere di sostituire l'esame di recupero con un esame straordinario.
- ⁵ Materia principale: fino al superamento dell'esame di recupero lo studente non ha il diritto d'isciversi ai corsi.

Art. 32 Esami di recupero

- ¹ Materia principale: l'esame di recupero deve avvenire entro l'inizio del semestre successivo all'esame di passaggio regolare. Lo studente che non supera l'esame di recupero non potrà proseguire gli studi e verrà ex-matricolato.
- ² Materia teorica o complementare obbligatoria: lo studente che non supera l'esame di recupero dovrà ripetere il corso stesso assumendosene il relativo costo (v. tariffario). La ripetizione della materia è possibile una sola volta e non deve prolungare la durata degli studi. Su eccezioni decide la Direzione SUM.

Art. 33 Esami straordinari

- ¹ La Direzione SUM può richiedere un esame straordinario. Lo fa di regola quando reputa che uno studente non faccia i progressi necessari per concludere gli studi entro i termini previsti dai regolamenti.
- ² Lo studente che non supera l'esame straordinario non potrà proseguire gli studi e verrà ex-matricolato.

Art. 34 Esami preliminari

- ¹ Alla fine del semestre che precede la data prevista per gli esami di diploma, il candidato deve sostenere un esame preliminare per documentare il livello raggiunto alla fine degli studi.
- ² Il superamento dell'esame è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami finali.
- ³ Lo studente può richiedere una valutazione.
- ⁴ Per il resto valgono le disposizioni degli esami di passaggio.

Art. 35 Esami finali

- ¹ L'iscrizione agli esami finali (materia principale) deve pervenire alla Segreteria didattica entro il 31 ottobre.

²L'ammissione agli esami finali presuppone l'assolvimento del percorso accademico. La Direzione SUM si riserva di riconoscere o meno esami sostenuti per singole materie presso altri istituti.

³L'iscrizione è valida dopo l'avvenuto pagamento della tassa d'esame.

⁴La ripetizione degli esami finali è possibile una sola volta, a distanza di almeno un semestre, e necessita di un'autorizzazione da parte della Direzione SUM.

Art. 36 Sessioni di esame

Vengono stabilite dalla Direzione SUM.

Art. 37 Esami finali fuori sessione (sessioni straordinarie)

Su specifica richiesta, la Direzione SUM può autorizzare lo svolgimento di esami al di fuori delle sessioni ordinarie.

Art. 38 Repertori

I repertori per gli esami (strumentali/vocali) devono comprendere brani tratti dal principale repertorio per la propria materia. Particolare peso dev'essere riconosciuto alla musica contemporanea.

Art. 39 Esecuzioni a memoria

¹ L'esecuzione a memoria di almeno un brano importante, in occasione degli esami di passaggio e preliminari (strumentali/vocali), è obbligatoria.

² L'esecuzione a memoria di almeno un brano importante, in occasione degli esami finali (strumentali/vocali), è obbligatoria.

³ Per singoli strumenti può valere l'applicazione di criteri specifici.

Art. 40 Svolgimento degli esami

Eventuali modifiche alle modalità di svolgimento degli esami necessitano dell'approvazione della Direzione SUM.

Art. 41 Commissioni esaminatrici

¹ Per gli esami d'ammissione, di passaggio, di recupero e preliminari le commissioni sono di regola formate da:

- a. Un esaminatore (docente del Conservatorio)
- b. Un delegato designato dalla Direzione SUM (con funzione di gestione dell'esame).

Su eccezioni decide la Direzione SUM.

I membri della commissione attribuiscono ciascuno un voto ad ogni prova. La votazione finale risulterà dalla media dei singoli voti assegnati.

² Per gli esami finali e straordinari le commissioni sono formate da:

- a. Un esperto esterno
- b. Un esaminatore (docente del Conservatorio)
- c. Un delegato designato dalla Direzione SUM (con funzione di gestione dell'esame).

La Direzione SUM può prevedere la presenza di ulteriori esperti interni/esterni e consultare altre persone. I membri della commissione attribuiscono ciascuno un voto ad ogni prova. La votazione finale risulterà dalla media dei singoli voti assegnati.

Nel caso di esami finali/straordinari in materie non principali l'esperto esterno può essere sostituito da un esperto interno.

³ I membri delle commissioni esaminatrici assistono di regola in presenza. Su eccezioni decide la Direzione SUM.

Art. 42 Ricorso

¹ La valutazione della commissione esaminatrice è definitiva ed inappellabile. Solo per vizi di forma è possibile inoltrare reclamo, entro 10 giorni dalla comunicazione dei risultati, alla Direzione SUM.

² Contro le decisioni della Direzione SUM è possibile inoltrare ricorso al Consiglio SUM (con copia alla Direzione SUM) entro 10 giorni dalla comunicazione della Direzione SUM. Il ricorso va motivato per iscritto.

³ Successivamente valgono le regole di cui all'art. 27

Art. 43 Valutazione

Vengono assegnati i seguenti voti e valutazioni:

1,00 - 3,99	insufficiente
4,00 - 4,74	sufficiente
4,75 - 5,24	bene
5,25 - 5,74	molto bene
5,75 - 6,00	con lode

I voti numerici possono essere sostituiti da una valutazione in lettere, come prevista dall'ECTS. Da A ad E le valutazioni sono positive; con FX si intende una valutazione insufficiente ma recuperabile; con F si indica una valutazione assolutamente insufficiente.

Benché si tratti di due concetti divergenti, le lettere possono essere paragonate, a titolo orientativo, alle seguenti valutazioni numeriche:

A	5,75 - 6,00
B	5,25 - 5,74
C	4,75 - 5,24
D	4,25 - 4,74
E	4,00 - 4,24
FX	3,50 - 3,99
F	1,00 - 3,49

Art. 44 Consegna del diploma

La consegna del diploma (nonché dei certificati ed attestati) presuppone – oltre al superamento degli esami – uno studio completo ed il pagamento di eventuali arretrati.

3. Entrata in vigore

Art. 45 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'avallo del Consiglio di Fondazione CSI e la ratifica del Consiglio della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI.
Sostituisce le normative precedenti.

Lugano, 6 dicembre 2024



Ina Piattini Pelloni
Presidente



Christoph Brenner
Direttore generale